COMUNE DI PIETRAMELARA

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA n° 30 del 23/11/2020

Oggetto: **SOSPENSIONE ATTIVITA' DIDATTICA IN PRESENZA DEI SERVIZI DELL'INFANZIA, DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA.**

IL SINDACO

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 ";

VISTO il D.L. n.6 del 23 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

VISTI i successivi Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri contenenti : "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n.6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

CONSIDERATO che appare opportuno verificare, per quanto di propria competenza, le disposizioni contenute nei predetti provvedimenti, integrandole per quanto all'occorrenza, in riferimento alle peculiarità comunali ed in ragione del numero dei contagi in rapporto alla popolazione residente;

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute dell'1 agosto 2020, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 193 del 03 agosto 2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020 recante «Adozione del documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021;

VISTA l'Ordinanza del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 n.17 del 24 luglio 2020;

RICHIAMATE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania in precedenza emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID-19;

VISTO il Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19, sottoscritto tra il Ministro dell'Istruzione e le organizzazioni sindacali della scuola in data 6 agosto 2020;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 69 del 31 agosto 2020 e n. 71 del 09/09/2020 emanate in materia di contenimento epidemiologico SARS Cov-2 COVID19;

VISTO il DPCM 7 settembre 2020;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, l'incremento dei casi sul territorio comunale e le misure organizzative adottate dagli istituti scolastici presenti sul territorio;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 70 dell'08 settembre 2020 che dispone in merito alle misure di prevenzione dei contagi in vista dell'avvio dell'anno scolastico;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 89 del 05.11.2020 con la quale veniva disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, nonché delle scuole dell'infanzia;

VISTA l'Ordinanza Regionale n. 90 del 15.11.2020, con la quale sono state impartite disposizioni relative all'attività scolastica, prevedendo la sospensione fino al 23 novembre 2020 delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia nonché della scuola primaria;

VISTO il Decreto legislativo 31marzo1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *"l. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni m ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";*

VISTO l'art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 per cui *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*.

ATTESO che:

l'evolversi della situazione epidemiologica e l'aumento dei contagi da Covid-19 nel territorio impone una capillare organizzazione per consentire l'avvio delle attività scolastiche in assoluta sicurezza;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

RITENUTO necessario, nell'interesse della comunità, disporre la sospensione delle attività scolastiche in presenza per le ragioni sopra esposte;

ORDINA

la sospensione delle attività educative in presenza, dei servizi educativi della scuola dell'infanzia nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria, pubblica e privata insistenti sul territorio comunale, dal 24/11/2020 fino al 29/11/2020, fatta eccezione per lo svolgimento delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o disabilità.

che la presente ordinanza venga:

Pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

Pubblicata sul Sito del Comune di Pietramelara e sulla pagina Facebook;

Inoltre, per quanto di competenza, dispone che venga trasmessa:

Alla Prefettura di Caserta

Alla Stazione dei Carabinieri di Pietramelara;

Ai Dirigenti degli istituti scolastici interessati presenti sul territorio;

Al Dipartimento Prevenzione ASL di Piedimonte Matese e di Caserta;

Alla Regione Campania- Unità di Crisi.

AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T AR Campania, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Comunale, lì 23.11.2020

✍ Il SINDACO
f.to Avv. Pasquale Di Fruscio